

REGOLAMENTO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono, quando le condizioni lo consentono, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alle infrazioni disciplinari e ispirati, dove possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente, nel caso di sanzioni alternative, può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 2- Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di tutto il personale in servizio nell'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti vigenti nell'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3- I provvedimenti disciplinari sono l'ammonizione e la sospensione dalle lezioni. Le sanzioni sono irrogate per iscritto e adeguatamente motivate. L'ammonizione scritta e la sospensione sono notificate agli studenti e alle loro famiglie.

Art. 4- Le infrazioni disciplinari vengono classificate in: a) non gravi, facilmente accertabili e individuali; b) gravi individuali; c) gravi e tali da ingenerare un elevato allarme sociale. Le fattispecie non previste dai successivi articoli 5, 7 e 8 saranno valutate e classificate dai consigli di classe.

Art. 5- Le infrazioni non gravi, facilmente accertabili per le quali scatta la sanzione dell'ammonizione sono:

- a) assenza ingiustificata;
- b) ritardo o uscita anticipata non giustificati;
- c) reiterati comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni;
- d) ritardi al rientro in aula dall'intervallo o al cambio dell'ora;
- e) interventi inopportuni durante le lezioni;
- f) violazioni non volontarie dei regolamenti di laboratori o degli spazi attrezzati;
- g) lanci di oggetti non contundenti.
- h) mancanza di mantenimento della pulizia nell'ambiente scolastico (anche fuori dell'aula, nei corridoi, e negli spazi esterni dove gli studenti possono accedere durante l'intervallo).
- i) Scritte e incisioni su muri/banchi/sedie/porte/infissi (anche dei bagni);
- j) Danneggiamenti non volontari delle attrezzature dei laboratori, delle palestre e degli altri ambienti (anche se le attrezzature non sono di proprietà dell'Istituto).
- k) Violazione delle norme che regolano il parcheggio;
- l) Utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni o altre attività didattiche;
- m) Violazione dell'obbligo di avere con sé il libretto personale e dell'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta.

Art. 6- I docenti registrano l'avvenuta infrazione con una annotazione sul registro di classe; il Dirigente Scolastico comminerà l'ammonizione e la comunicherà allo studente e alla famiglia con il libretto personale. Quando il docente lo ritenga opportuno, per garantire la regolarità delle lezioni, può allontanare lo studente dall'aula e incaricare il personale ausiliario della sorveglianza. Per le infrazioni di cui alle lettere i,j,k il Dirigente Scolastico eserciterà l'azione per il risarcimento dei danni causati se questi non verranno volontariamente pagati dallo studente o dalla famiglia dello stesso.

Art. 7- Le infrazioni gravi, individuali per le quali scatta la sanzione per un solo episodio sono:

- a) utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
- b) propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
- c) lancio di oggetti contundenti;
- d) violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
- e) danneggiamento volontario di materiale altrui, attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre e nei bagni, materiali e libri della biblioteca;

- f) ripetizione di infrazioni non gravi già sanzionate (recidiva).
- g) Uscita, senza autorizzazione dalla scuola durante le lezioni o durante l'intervallo;
- h) Uso nella scuola di alcolici e sostanze stupefacenti;
- i) Utilizzo di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici allo scopo di diffondere immagini, filmati o registrazioni vocali di persone senza la preventiva autorizzazione dell'interessato;
- j) Falsificazione e/o manomissione del libretto personale.
- k) Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti;
- l) Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti.

Art. 8- Le infrazioni gravi e tali da ingenerare un elevato allarme sociale sono:

- a) recidiva nelle infrazioni gravi, individuali, per le quali scatta la sanzione per un solo episodio;
- b) atti di violenza grave e commissione di reati (lesioni, furto, atti di bullismo.);
- c) atti tali da ingenerare un elevato allarme sociale;
- d) atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone (manomissione di sistemi di sicurezza, , incendio, allagamento, ecc.);
- e) Commercio nell'Istituto di alcolici e droghe.

Art. 9- Al verificarsi delle infrazioni di cui agli artt. 7 e 8 , il Dirigente Scolastico convoca entro 24 ore il Consiglio di Classe per accertare il tipo di infrazione commessa dallo studente (fase istruttoria) e per stabilire la sanzione (fase deliberativa) che consiste nell'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni. Il Consiglio di Classe può deliberare una sanzione alternativa all'allontanamento.

Come previsto dalla Direttiva n. 16/2007, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 249/98, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).

Pertanto, il Consiglio di Istituto, come previsto dal D.P.R. 21.11.2007 n. 235, art. 6, stabilisce, a seconda della gravità dell'infrazione la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga impossibile realizzare il reinserimento dello studente durante l'anno scolastico, il Consiglio d'Istituto delibera la sanzione dell'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, con l'esclusione dallo scrutinio finale/dall'esame di Stato.

Art. 10- La violazione del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico è sanzionata con la multa

Art. 11- Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 6, è ammesso ricorso da parte degli studenti o dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia individuato, a norma del DPR 235/07, nella Giunta Esecutiva. Contro le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 7 e 8 , è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva da parte degli studenti o dei genitori degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto.

Per le infrazioni previste dall'art. 8 il Dirigente Scolastico, sentiti i genitori e i responsabili delle forze dell'ordine, può decidere, in attesa della conclusione della procedura di cui all'art. 9, la sospensione cautelare dello studente.

Art. 12- Fermo restando quanto previsto dal D.p.r. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nell'Istituto, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati fuori della sede scolastica. Il voto di condotta è espresso in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Art. 13- Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali.